

COMUNE DI PRIOCCA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E DETENZIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE



INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO -----	pag.	3
ART. 2 – AMBITO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI -----	pag.	3
ART. 3 – RACCOLTA DELLE DEIEZIONI-----	pag.	3
ART. 4 – MUSERUOLE E GUINZAGLI -----	pag.	3
ART. 5 – DETENZIONE DEI CANI ALL’INTERNO DI CORTILI E/O GIARDINI PRIVATI -----	pag.	4
ART. 6 – PARTICOLARI SITUAZIONI -----	pag.	5
ART. 7 – TUTELE DALL’AGGRESSIVITA’ ESALTATA DEI CANI -----	pag.	5
ART. 8 – CENSIMENTO LOCALE DEI CANI PERICOLOSI -----	pag.	6
ART. 9 – NORME DI CHIUSURA -----	pag.	6
ART. 10 – VIGILANZA -----	pag.	6
ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE -----	pag.	7
ALLEGATO A -----	pag.	7
NORMATIVA ATTUALMENTE IN VIGORE PER L’APPLICAZIONE DEL MICROCHIP -----	Pag.	8

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento è finalizzato a tutelare la sicurezza delle persone nei confronti dei cani, il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio comunale nonché la convivenza tra l'uomo e l'animale.

ART. 2 – AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Le norme del presente Regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diverse esplicite indicazioni.
2. alcune norme del presente Regolamento si applicano anche nelle aree private.

ART. 3 – RACCOLTA DELLE DEIEZIONI

1. Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) alla totale asportazioni delle deiezioni lasciate dai cani con successivo smaltimento;
 - b) a fare uso, per l'asportazione, di idonea attrezzatura che devono avere immediatamente disponibile al seguito.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30,00 a euro 90,00 oltre alla asportazione delle deiezioni.
3. chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 75,00.
4. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti con cani guida.

ART. 4 – MUSERUOLE E GUINZAGLI

1. Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti ad applicare la museruola o il guinzaglio. Per i cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblici è sempre obbligatorio applicare sia la museruola che il guinzaglio. I proprietari e i detentori di cani a rischio di aggressività devono sempre applicare sia il guinzaglio che la museruola agli animali quando gli stessi si trovano in un qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00.
L'importo di tale sanzione è raddoppiato se la violazione viene commessa da proprietari o detentori di cani appartenenti alle razze a rischio individuate dall'ordinanza del ministero della salute del 12/12/2006 o dai proprietari degli specifici animali pericolosi individuati dall'art. 7.

ART. 5 – DETENZIONE DEI CANI ALL'INTERNO DI CORTILI E/O GIARDINI PRIVATI

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti e non provvedere alla periodica pulizia degli ambiti.
2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
3. I cani devono essere sottoposti a registrazione, visite, vaccinazioni come previsto dal regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 320/54 e s.m.i., nonché difesi dai parassiti e dalle malattie tipiche.
4. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno al quadruplo dell'altezza del cane; la superficie dell'eventuale specifico recinto costruito per custodire l'animale deve avere una base di misura non inferiore all'altezza del cane moltiplicato per 20, ogni animale in più comporta un aumento del 50% di tale misura.
5. La rete, e/o la cancellata, deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
La rete, e/o la cancellata, deve essere saldamente ancorata al terreno in tutti i punti, non presentare buchi; i cancelli e le serrature devono essere chiusi con adeguate sicurezze.
6. L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.
7. La libertà di movimento dell'animale deve corrispondere alla lunghezza minima della catena. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e la ciotola dell'acqua e del cibo.
8. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
9. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, a eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e di quelli accompagnati; in ogni caso l'accompagnatore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.
10. Tutti i proprietari di cui all'allegato A devono porre all'entrata della proprietà adeguata segnalazione con cartello "attenti al cane" o dicitura simile di pericolo.
11. I possessori dei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30,00 a euro 90,00.

12. Chiunque viola le altre disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00 fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere ulteriori e necessari provvedimenti.

ART. 6 – PARTICOLARI SITUAZIONI

1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi e negozi. Sono esentati da questo divieto gli esercenti che intendano ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienica, purché tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso del locale per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori del locale.
E' vietato introdurre cani di qualsiasi tipo negli uffici pubblici, nonché nel cimitero comunale.
2. E' vietato trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.
3. E' vietato condurre nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico i cani femmina durante l'estro.
4. E' vietato condurre cani al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.
5. Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di una cane senza scopi veterinari e in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali.
E' altresì vietato l'addestramento coercitivo dell'animale con uso di strumenti elettrici.
6. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 75,00.
7. chiunque viola le disposizioni previste ai commi 2, 4 e 5 del presente articolo è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00.
8. In deroga alle diverse previsioni locali, è ammesso, in genere, per i parchi e i giardini pubblici con più ingressi, il transito al guinzaglio dei cani sui camminamenti pavimentati. Durante l'attraversamento il conduttore dovrà garantire la costante presenza o prossimità dell'animale sul camminamento.

ART. 7 – TUTELE DALL'AGGRESSIVITA' ESALTATA DEI CANI

1. Per predeterminate razze canine ad aggressività esaltata si applica l'ordinanza del ministero della salute del 12/12/2006 che prevede particolari oneri e divieti per la corretta detenzione di questi animali; in particolare:
 - a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 150,00;

- b) coloro che, nonostante il divieto stabilito nell'ordinanza ministeriale, detengano o a qualunque titolo accompagnino uno dei cani vietati soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200,00 ad euro 600,00.

ART. 8 – CENSIMENTO LOCALE DEI CANI PERICOLOSI

1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal detentore dell'animale. Il Comune istituisce un elenco dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata nonché dei cani ad aggressività esaltata di cui all'art. 7 da comunicare periodicamente aggiornato ai servizi veterinari e agli organi di polizia.

L'elenco costituisce l'allegato A del presente Regolamento.

2. L'autorità sanitaria competente, in collaborazione con l'ASL stabilisce:
 - a) i criteri per la classificazione del rischio derivante da cani pericolosi e i parametri di rilevazione;
 - b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature e le prescrizioni atte a controllare e limitare il rischio di aggressione;
 - c) il divieto per i minori di anni 18 di condurre cani di cui all'allegato A in aree pubbliche, aperte al pubblico, di uso pubblico.

ART. 9 – NORME DI CHIUSURA

1. L'ufficio anagrafe canina del Comune comunica alla polizia municipale, almeno ogni 6 mesi, l'elenco dei possessori dei cani individuati dall'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 7 e quello dei cani pericolosi di cui all'articolo 8 nonché i cani di cui all'allegato A; la polizia locale effettua periodicamente dei sopralluoghi a campione per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.

ART. 10 – VIGILANZA

1. Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge. Possono effettuare controlli in materia anche gli organi di vigilanza volontaria muniti di specifico potere di accertamento in materia ambientale e di qualifica di guardia particolare giurata. L'amministrazione comunale ha facoltà di individuare ulteriori organi deputati al controllo e alla vigilanza ma in tal caso occorrerà una specifica individuazione dei poteri e delle facoltà degli agenti preposti.

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo la deliberazione di approvazione da parte del consiglio comunale.

Il presente regolamento sarà adeguatamente pubblicizzato e diffuso tra i cittadini con i mezzi ritenuti più idonei quali pubblicazioni, comunicati stampa, manifesti, riunioni pubbliche.

ALLEGATO A

Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b, della presente ordinanza:

- American Bulldog
- Cane da pastore di Charplanina
- Cane da pastore dell'Anatolia
- Cane da pastore dell'Asia centrale
- Cane da pastore del Caucaso
- Cane da Serra da Estreilla
- Dogo Argentino
- Fila brasileiro
- Perro da canapo majoero
- Perro da presa canario
- Perro da presa Mallorquin
- Pit bull
- Pit bull mastiff
- Pit bull terrier
- Rafeiro do alentejo
- Rottweiler
- Tosa inu
- Doberman
- Mastino napoletano
- Pastore Tedesco
- Alano

**** fine ****

ALTRE NORME

NORMATIVA ATTUALMENTE IN VIGORE PER L'APPLICAZIONE DEL MICROCHIP

(Legge Regionale n. 18 del 19/07/2004)

▪ **Identificazione cani ai sensi della L.R. n. 18/2004**

L'identificazione prevede la registrazione delle generalità del proprietario, della sede di detenzione del cane e dell'eventuale detentore, il segnalamento dell'animale e la contestuale applicazione del microchip (unico sistema di identificazione di cui viene rilasciata copia al proprietario del cane).

Le operazioni di identificazione possono essere effettuate;

- dal Servizio Veterinario delle ASL dietro corresponsione della tariffa stabilita dalla Regione a titolo di rimborso spese sulla base dei costi del materiale utilizzato;
- da medici veterinari liberi professionisti autorizzati dietro corresponsione di relativa parcella.

▪ **Obblighi detentori cani.**

Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione dello stesso. L'inosservanza della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232,00.

▪ **Acquisto, vendita, detenzione a scopo di commercio di cani.**

Sono vietate la cessione, la vendita, ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati. Chiunque acquista, vende o detiene a scopo di commercio cani non registrati all'anagrafe canina e non correttamente identificati è punito con la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 464,00.

▪ **Proprietari di cucciolate.**

I proprietari e i detentori, a qualsiasi titolo, di cani provvedono entro sessanta giorni dalla nascita di cucciolate e comunque prima della loro cessione, alla identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della registrazione nella banca dati dell'ASL. L'inosservanza della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232,00.

▪ **Proprietari di cani con tatuaggio illeggibile.**

I proprietari di cani con tatuaggio illeggibile devono provvedere alla nuova identificazione del cane mediante applicazione del microchip.

▪ **Cessione definitiva o morte del cane.**

I proprietari di cani, anche per il tramite dell'eventuale detentore, sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario dell'ASL presso la quale hanno provveduto alla registrazione dell'animale entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte degli stessi, nonché eventuali variazioni della sede di detenzione.

▪ **Smarrimento del cane.**

In caso di smarrimento del cane il proprietario, anche per il tramite dell'eventuale detentore, provvede entro tre giorni dallo smarrimento a farne denuncia alla polizia municipale del comune ove è detenuto l'animale.

▪ **Cani non ancora identificati con tatuaggio al 06.08.2004.**

I cani non ancora identificati con tatuaggio alla data di entrata in vigore della L.R. n. 18 del 19.07.2004 (06.08.2004) provvedono entro centoventi giorni (e pertanto entro il 04.12.2004) alla registrazione dei cani ed alla contestuale applicazione del microchip. L'inosservanza della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232,00.

ASL N. 18 ALBA BRA – SERVIZIO VETERINARIO: TEL. 0173.316215